



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16966 /95.11.2016 1 6 ASQ 2016/ Pos. Coll. e Coord. n. 2

> Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati (rif.nota 41825 del 22.07.2016)

OGGETTO: Composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione degli Enti Regionali per il diritto allo studio Universitario (EE.RR.SS.UU)

1.Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.

Il capo II della legge regionale n. 20/2002 detta disposizioni in materia di enti regionali per il diritto allo studio universitario (EE.RR.SS.UU.)

In particolare l'art. 8 prevede che sono organi dei predetti enti regionali:

- a) il presidente
- b) il consiglio di amministrazione
- c).....

I successivi articoli 9 e 10 dettano disposizioni specifiche relative rispettivamente alle " nomina e attribuzioni del presidente" e al " Consiglio di Amministrazione", che risulta composto dal presidente, da due rappresentanti della Regione, da due rappresentanti dei professori e uno dei ricercatori, da tre rappresentanti degli studenti.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti.

Con l'art. 39 della legge regionale n. 9/2015, così come modificato dall'art. 18 comma 7 della legge regionale n. 3/2016, è stato fissato a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, "a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica".



Il comma 4 dello stesso art. 39 ha demandato agli Assessori regionali il compito di ridefinire con decreto le rappresentanze degli organi degli enti sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, fermo restando il numero massimo di tre componenti e l'obbligo degli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nella norma.

In applicazione a tale ultima disposizione è stato adottato il Decreto Assessoriale n. 1753 del 18 aprile 2016 (in parte modificato dal Decreto n. 2024 del 3 maggio 2016) con il quale è stata definita la nuova composizione del consiglio di amministrazione degli EE.RR.SS.UU. che risulta, oggi, così composta:

- da un componente in rappresentanza della Regione Siciliana , con funzione di presidente.....
- da un componente in rappresentanza dei professori universitari....
- da un componente in rappresentanza degli studenti-----

L'art. 2 del citato decreto dispone che "i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti una volta sola".

Alla luce di tali premesse vengono, dunque, esposte le seguenti considerazioni:

- l'organo di amministrazione previsto dalla legge regionale n. 20/2002 "non arriva mai a scadenza di mandato nella sua interezza, come invece, è previsto nel nuovo organo di amministrazione, i cui componenti hanno tutti durata triennale":
- il presidente, ferma restando la modalità di elezione prevista dall'art. 9 della legge regionale n. 20/2002, è, ora, l'unico rappresentante di nomina regionale;
- mentre la suindicata legge regionale n. 9/2015 all'art. 39, comma 3, prevedeva che "agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, (...) fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica", l'art. 18, comma 7, della successiva l.r. 17 maggio 2016 n. 3 di modifica del predetto comma, non fa più menzione in ordine all'avvio delle procedure per la ricostruzione degli organi attualmente in carica, bensì dispone che "ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze".

Posto quanto sopra " dubbi interpretativi si sono posti sulla vigenza e scadenza della nomina degli attuali presidenti degli ERSU di Palermo, Messina e, in ultimo , della nomina



'a nomina NW

del presidente ERSU di Catania.....e sulla decadenza dei rappresentanti dei consigli di amministrazione attualmente in carica, prevista dall'art. 5 del citato D.A. n. 1753/2016."

Viene, pertanto, richiesto il parere di questo Ufficio in merito "alla possibilità e/o necessità di mantenere il mandato agli attuali presidenti degli Ersu, sino alla naturale scadenza", nonché in merito "alla possibilità che il nuovo C.D.A. degli EE.RR.SS.UU. possa costituirsi e funzionare (...) con la presenza di due soli rappresentanti (...) ma in assenza della nomina del rappresentante della regione con funzione di presidente."

Infine, è stata rappresentata la situazione di ciascun ERSU con le singole problematicità presenti.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che lo scrivente Ufficio è istituzionalmente deputato a rendere pareri su specifici quesiti di diritto di carattere generale o su questioni interpretative e/o applicative relative a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, e non anche dare indicazioni su questioni concrete la cui, eventuale, valutazione comporterebbe un esame di merito che sfugge alle competenze dello scrivente ed è , invece, riconducibile alla attività di amministrazione attiva.

Purtuttavia in considerazione delle difficoltà esposte si offrono di seguito alcuni elementi di valutazione che potranno essere utilizzati, qualora condivisi, per compiere le scelte operative - comunque - rimesse alla esclusiva competenza di codesta amministrazione.

L'art. 39 della legge regionale n. 9 del 2015, così come successivamente modificato dall'art. 18 della legge regionale n. 3 del 2016, detta disposizioni sul riordino degli enti regionali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della Spesa Pubblica. ¹ ::::::1

^{4.} Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma (13).



4

¹Art. 39 Piano di riordino degli enti regionali

²⁻bis. OMISSIS ::::::::::::::::

^{3.} Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.

In particolare, come rilevato anche da codesto Dipartimento, il comma 3, richiamate le norme statali di settore, fissa a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione di detti enti , a partire dalla ricostruzione degli organi attualmente in carica;

Tale norma, diversamente da quanto esposto nella richiesta di parere, non risulta avere subito modifiche con l'entrata in vigore della recente legge regionale n.3/2016.

Il successivo comma 4 (oggetto , invece, della modifica apportata dalla legge regionale n.. 3/2016) attribuisce ai singoli Assessori il compito di definire le rappresentanze degli organi degli enti sottoposti al controllo e vigilanza del rispettivo ramo di amministrazione.

Restano ad oggi invariate le norme dettate dalla L.R. 20/2002 ed in particolare quelle che disciplinano le modalità di costituzione e la durata², il funzionamento ³, lo scioglimento e ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ⁴, fatto – chiaramente - salvo l'obbligo di riduzione dei componenti previsto dall'art. 39 sopra menzionato.

4

³Art. 12 Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

^{2.} Entre novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio si procede alla sua ricostituzione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione, assicura l'ordinaria gestione dell'ente.





²Art. 10 Consiglio di amministrazione.

^{1.} Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da:

a) il presidente;

b) due rappresentanti della Regione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, designati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa "Cultura e pubblica istruzione" dell'Assemblea regionale siciliana;

c) due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;

d) un rappresentante dei ricercatori universitari;

e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione;

f) un rappresentante delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2;

g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale (6).

2. I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di amministrazione dell'Università ed in concomitanza con la stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti non impedisce la costituzione né il funzionamento dell'organo collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.

^{3.} La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) comporta la decadenza dalla carica. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.

^{4.} I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta.

^{1.} Il consiglio di amministrazione di ciascun ente si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di tre suoi componenti o del presidente del collegio dei revisori dei conti.

^{2. &}lt;u>Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.</u> Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell'ente.

^{3.} L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente.

^{4.} Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal direttore e dal funzionario responsabile del procedimento.

⁴Art. 13 Scioglimento del consiglio di amministrazione.

^{1.} In caso di persistente inerzia di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi e regolamenti compiute dal consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

Con il Decreto Assessoriale n. 1753 del 18 aprile 2016 (in parte modificato dal Decreto n. 2024 del 3 maggio 2016) in attuazione della previsione contenuta nel 4°comma dell'art. 39 già richiamato, sono state ridisegnate le rappresentanze degli organi.

Con lo stesso decreto è stato anche previsto che tutti "i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni" e che "con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione" (da adottare successivamente al provvedimento di ricomposizione) "i consigli di amministrazione attualmente in carica decadono".

In presenza del quadro normativo così ricostituito Codesto Dipartimento solleva dubbi in ordine alla scadenza della nomina dei Presidenti e alla decadenza dei consigli in carica.

Al tal riguardo si osserva che le norme di recente varate dal Governo regionale pur prevedendo per il futuro, quale misura necessaria ai fini del contenimento della spesa pubblica, una riduzione significativa del numero dei componenti degli organi amministrativi, nulla dispongono sia in merito alle sorti degli organi ancora in carica sia in merito alla durata degli organi stessi, non contemplano neanche l'ipotesi che i singoli componenti scadano in tempi diversi.

Va inoltre evidenziato che, *legibus sic stantibus*, il Presidente è, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 20/2002, organo distinto dal Consiglio di amministrazione, pur essendone membro di diritto, e viene nominato in modo autonomo con le modalità previste dal successivo art. 9.

Constatata, pertanto, la disomogeneità dei tempi di nomina degli amministratori in carica e delle scadenze dei relativi mandati, non possono che essere condivise le perplessità palesate con la richiesta di parere in ordine alla decadenza degli attuali amministratori ed alle modalità e tempi di ricostituzione degli organi stessi.

D'altro canto, condividendo la necessità di armonizzare tempestivamente il quadro normativo di riferimento con le norme di recente adozione, si suggerisce di provvedere alla predisposizione di apposito disegno di legge (prevedendo in tale sede la durata triennale dell'intero consiglio o delle singole cariche) non risultando - invece - percorribile la strada della modifica di tali termini in via amministrativa già operata con Decreto Assessoriale, in vigenza di una norma di legge che statuisce diversamente.





Con riguardo, invece, alla decadenza dei componenti attuali ed alla successiva ricomposizione degli organi, nel silenzio della norma, potrebbero essere valutate le distinte possibilità operative:

- 1) Attendere la naturale scadenza dei Presidenti per provvedere al loro rinnovo, e procedere alla nomina degli altri due componenti alla scadenza delle rispettive rappresentanze attualmente in carica.
- 2) Attendere la scadenza della metà più uno dei componenti attualmente previsti dall'art. 10 della L.R. 20/2002.

In tal senso si richiama l'art. 12 della stessa legge che dispone che per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e il successivo art. 13 che ne prevede lo scioglimento (e la successiva ricostituzione) in caso di persistente mancato funzionamento.

3) Prevedere, in sede della suggerita norma di armonizzazione, l'immediata decadenza di tutti i consigli di amministrazione in carica al momento della sua entrata in vigore e prevedere un termine entro il quale ricostituire l'organo amministrativo nella nuova composizione numerica voluta dal legislatore.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

****** ***** *****

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Marina Miceli

Avv. Anna Maria La Vecchia

woMalde

L'Avvocato Generale (cons. Romeo/Palma)